

# LEGISLAZIONE FEDERALE

## PER LA REPUBBLICA AUSTRIACA

---

**Nato nel 2021****Data di rilascio 30 giugno 2021**Seconda parte

---

**283 Ordinanza:**Calendario divieti di circolazione 2021

---

### **283 Ordinanza** il ministro federale per la protezione del clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, Innovazione e tecnologia che impongono il divieto di circolazione per i camion su determinate strade (calendario divieto di circolazione 2021)

Sulla base dell'articolo 42 (5) della legge sulla circolazione stradale del 1960, Gazzetta ufficiale federale n. 159/1960, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 161/2020, è ordinato quanto segue:

**§ 1.** Guida con autocarri o autoarticolati con un peso totale massimo consentito superiore a 7,5 t e con autocarri con rimorchio in cui la somma dei pesi complessivi massimi consentiti di entrambi i veicoli è superiore a 7,5 t è

1. tutti i sabati dal 3 luglio 2021 fino al 28 agosto 2021 compreso dalle ore 7.00 alle ore 15.00 se la destinazione del viaggio è in Italia o in un Paese da raggiungere via Italia e tutti i sabati dalle ore 3 da luglio 2021 a 28 agosto 2021 dalle ore 7:00 alle ore 15:00, se la destinazione del viaggio è in Germania o si raggiunge via Germania, sull'autostrada A 12 della Inntal e sull'autostrada A 13 del Brennero;
2. Tutti i sabati dal 3 luglio 2021 fino al 28 agosto 2021 compreso dalle ore 8.00 alle ore 15.00 al di fuori del territorio comunale in entrambe le direzioni sul
  - a) Loferer Straße B 178 da Lofer a Wörgl;
  - b) Ennstalstraße B320 a partire dal chilometro 4,500;
  - c) Seefelder Straße B 177 in tutta l'area;
  - d) Fernpassestraße B 179 da Nassereith a Biberwier;
  - e) Achensee Strasse B 181 in tutta l'area;
3. ogni sabato dal 3 luglio 2021 al 28 agosto 2021 dalle ore 8:00 alle ore 15:00 sull'autostrada est A4 dallo svincolo di Schwechat al confine di stato di Nickelsdorf in entrambe le direzioni, ad eccezione del traffico di destinazione e sorgente da e per Distretti Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf e Korneuburg

vietato.

**§ 2. (1)** Sono esclusi dai divieti di circolazione di cui al § 1 Z 1, 2 e 3:

1. I viaggi che comportano esclusivamente il trasporto di bovini macellati, invii postali e stampa periodica, la fornitura di bevande nelle aree di escursione, la consegna non differibile a distributori di benzina, esercizi di ristorazione ed eventi o riparazioni agli impianti di refrigerazione, il servizio di rimorchio, guasti assistenza, uso in caso di calamità, cure mediche, uso di veicoli della società di manutenzione stradale o veicoli per suo conto per la manutenzione della circolazione stradale, costruzione stradale o ferroviaria, uso di veicoli del servizio di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, raccolta dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, l'esercizio degli impianti di depurazione Serve o l'utilizzo di veicoli di un operatore di trasporto regolare per mantenere regolari servizi regolari, nonché viaggi con automezzi secondo il tipo di showman (§ 2 Abs. 1 Z 42 KFG 1967), viaggi con automezzi del gruppo professionale dei tecnici luci e del suono da e per il luogo di evasione dell'ordine, viaggi secondo § 42 Abs. 3a StVO, viaggi non rinviabili con autocarri, autoarticolati o autocarri con rimorchio delle forze armate o delle truppe straniere che soggiornano in Austria in base alla legge sulla residenza delle truppe, Gazzetta federale I n. 57/2001, o viaggi sui trasporti di aiuti da organizzazioni riconosciute; Veicoli articolati o autocarri con rimorchio delle forze armate o truppe straniere che si trovano in Austria in base alla legge sulla residenza delle truppe, Gazzetta federale I n. 57/2001, o viaggi su trasporti di aiuti di organizzazioni riconosciute; Veicoli articolati o autocarri con rimorchio delle forze armate o truppe straniere che soggiornano in Austria in base alla legge sulla residenza delle truppe, Gazzetta federale I n. 57/2001, o viaggi su trasporti di aiuti di organizzazioni riconosciute;

2. Viaggi utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci da o verso aeroporti (articolo 64 della legge sull'aviazione) o aeroporti militari utilizzati per scopi di aviazione civile ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, della legge sull'aviazione;
3. Viaggi nel trasporto combinato ferrovia-strada di merci dal mittente alla stazione di carico tecnicamente adatta più vicina o dalla stazione di scarico tecnicamente adatta più vicina al destinatario e ritorno alla stazione di carico successiva, a condizione che un documento debitamente compilato sia portato con te, che dimostri che il veicolo o le sue sovrastrutture (Casse mobili, container) sono trasportati su rotaia o sono già stati trasportati; ciò vale, mutatis mutandis, per il trasporto merci combinato acqua-strada;
4. Viaggi la cui destinazione è in Italia o è raggiunta attraverso l'Italia se sono effettuati sull'autostrada Inntal A 12 o sull'autostrada del Brennero A 13 nel periodo di cui al § 1 Z 1 o 2 e si rende credibile che siano coperti dai divieti di circolazione vigenti in Italia ad eccezione di;
5. Viaggi la cui destinazione è in Germania o è raggiunta attraverso la Germania se sono effettuati sull'autostrada Inntal A 12 o sull'autostrada del Brennero A 13 durante il periodo di cui al § 1 Z 2 e si rende credibile che sono esenti da divieto di circolazione in Germania.

(2) Esclusi dai divieti di circolazione di cui al § 1 Z 3 e 4 si guida con

Veicoli vuoti nel periodo fino alle ore 10 fino al luogo di residenza del conducente, sede dell'azienda, terminal merci, deposito di camion, ubicazione permanente del veicolo o quel luogo in cui l'imprenditore fornisce al conducente un modo appropriato per tornare con i mezzi pubblici o un veicolo aziendale.

**§3.** Restano salve le disposizioni di legge che impongono ulteriori divieti di circolazione.

**Gewessler**